



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Al Sindaco del Comune di Roma Capitale  
Piazza del Campidoglio, 1  
00186 - ROMA  
P.E.C.:  
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Al Consiglio delle Autonomie Locali  
Via della Pisana, 1301  
00163 ROMA  
P.E.C.: cal@cert.consreglazio.it

**Oggetto: Deliberazione n. 14/2021/PAR - Comune di Roma Capitale (RM).**

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio "da remoto" del 17 febbraio 2021.

Il Funzionario responsabile del servizio di supporto  
Aurelio Cristallo



CORTE DEI CONTI



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura D'AMBROSIO	Consigliere
Alessandro FORLANI	Consigliere
Carla SERBASSI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario (relatore)
Marinella COLUCCI	Referendario (relatrice)
Giuseppe LUCARINI	Referendario

*Nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021, svolta in modalità da remoto,  
ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questa Sezione, n. 1107 del 10/02/2021, con cui il Consiglio delle autonomie locali (di seguito, CAL) ha trasmesso la richiesta di parere presentata dalla Sindaca del Comune di Roma Capitale;

VISTA l'ordinanza 6/2021, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn. 139/2020, 153/2020 e 287/2020;

UDITI i relatori, dott. Ottavio Caleo e dott.ssa Marinella Colucci.

## RITENUTO IN FATTO

Con nota prot. Cdc n. 1107 del 10/02/2021, il Consiglio delle autonomie locali (CAL) del Lazio ha trasmesso alla Sezione una richiesta di parere, presentata dalla Sindaca del Comune di Roma Capitale, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 194 TUEL in tema di debiti fuori bilancio.

La richiesta in parola pone due quesiti riguardanti la possibilità, da parte di un ente locale, di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 TUEL, debiti fuori bilancio originati da sentenze e da provvedimenti di condanna, emessi nei confronti di una società *in house* strumentale.

In particolare, l'Ente chiede di conoscere:

*«a) se, in ragione delle motivazioni sopra addotte, i debiti originati da sentenze ed in generale dai provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti di una società in house strumentale, totalmente partecipata dall'Ente locale che su di essa esercita il controllo analogo, possano costituire oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (cd. TUEL);*

*b) se, nell'ipotesi in cui, per i suddetti debiti, debba trovare applicazione la lett. e) del medesimo art. 194 TUEL, ove per la sorte siano dimostrate l'utilità e l'arricchimento dell'Ente (anche in ragione del fatto che, nel caso in cui la società in house svolga le funzioni di Stazione Appaltante, le opere accedono esclusivamente al patrimonio dell'Ente di appartenenza così determinando per il medesimo il presupposto dell'utilità), parimenti possa procedersi al riconoscimento del debito fuori bilancio per i relativi interessi e rivalutazione monetaria, in quanto oneri da considerarsi a tutti gli effetti "accessori" alla sorte medesima».*

Il CAL, dopo aver richiamato precedenti pronunce della Corte dei conti (deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte nn. 5, 7, 8, 10 e 18 del 2010) e una circolare del Ministero dell'interno del 14/11/1997 in materia di debiti fuori bilancio, ha trasmesso la richiesta di parere alla Sezione *“considerato che la materia, per la sua complessità, nonché per la rilevanza delle questioni sottoposte dall'Ente locale istante, necessita di ulteriori approfondimenti interpretativi”*.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla

legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della "contabilità pubblica".

**1.1.** In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che *"Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

La richiesta di parere può dichiararsi ammissibile, giacché formulata dalla Sindaca del Comune di Roma Capitale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL), nonché ritualmente trasmessa alla Sezione per il tramite del CAL.

**1.2.** In merito al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *"l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*.

Si precisa, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte

eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo, preventivo o successivo che sia, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

La funzione consultiva, peraltro, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura. A tale proposito, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *"appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*.

Ciò posto, la richiesta di parere, nella sua connotazione di generalità e astrattezza, può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché finalizzata a ricevere lumi sulla corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni recate da una norma di contabilità pubblica quale, indiscutibilmente, è l'art. 194 TUEL.

**2.** Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

**2.1.** In via preliminare, si evidenzia che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali.

L'art. 194 TUEL contempla una serie di ipotesi - tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa (così, *ex multis*, Sezione regionale controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR) e non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti (cfr., Sezione regionale controllo Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR) - in cui è possibile procedere al

riconoscimento del debito, riportando l'obbligazione nel novero degli strumenti di gestione del bilancio dell'ente.

In particolare, l'art. 194, comma 1, TUEL prevede che con deliberazione consiliare *ex art. 193, comma 2, TUEL* o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

In un contesto di corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto in bilancio deve essere portata tempestivamente all'esame del Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e art. 194 commi 2 e 3 TUEL. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2018/QMIG e deliberazione n. 21/2019/QMIG; Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 37/2020/EL).

La doverosità del riconoscimento, nelle fattispecie di debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, è stata di recente rimarcata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG) ove si è affermato che *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*.

In questo senso, si registra una sensibile differenza rispetto agli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL in cui l'organo consiliare esercita, anzitutto sul piano della doverosità del riconoscimento, un ampio apprezzamento discrezionale (così, Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 8/2019/SRCPIE/PAR e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 34/2020/PAR).

**2.2.** Fatta questa breve premessa sull'art. 194 TUEL e sulla disciplina dei debiti fuori bilancio ivi prevista, giova, altresì, precisare che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società di diritto comune implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta: in primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell'autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità.

Sul punto, difatti, costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti la circostanza per cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio.

Tale principio non viene meno nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, anche assumendone il controllo, in quanto il rapporto tra la società e l'ente è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo lo stesso influire sul funzionamento della società avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società.

Vi sono, peraltro, alcune fattispecie per le quali lo stesso Legislatore ha previsto eccezionalmente che il socio risponda illimitatamente per le obbligazioni sociali (società con socio unico, responsabile solo nel caso in cui ometta gli adempimenti di cui è onerato, ex artt. 2325 e 2462 c.c.), ovvero sussidiariamente (entro le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) per i debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la fase liquidatoria (ex art. 2495 c.c.).

Una conferma del fatto che il Legislatore intende applicare alle società a partecipazione pubblica le stesse regole e gli stessi istituti previsti dal diritto comune emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (cd.

TUSP), ove si prevede che *“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*. A tale proposito, deroghe normativamente espresse sono rinvenibili, a titolo esemplificativo, nelle procedure di affidamento di pubbliche commesse a enti *in house*, nelle modalità di costituzione delle società pubbliche, nella previsione della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle medesime società *in house*. Ancora, il Legislatore del TUSP ha previsto, all’art. 14, comma 1, che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria. Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che *“La società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettata al fallimento...essendo la posizione dell’ente pubblico all’interno della società unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall’eventualità del controllo analogo, mediante il quale l’azionista pubblico svolge un’influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante”* (Cass. civ., sez. I, n. 5346 del 22/02/2019).

**2.3.** Ravvisata, pertanto, l’esistenza di un’alterità soggettiva tra una P.A. e un proprio ente *in house*, la Sezione ritiene che possa escludersi il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio dell’ente locale e, dunque, all’applicazione dell’art. 194, comma 1, lett. a) TUEL in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti di una società *in house*, rispetto a cui, pertanto, si rileva l’estraneità della posizione giuridica dell’ente socio.

Né a diverse conclusioni pare possa condurre la qualificazione della società *in house* come “strumentale” all’ente locale di appartenenza laddove la relativa attività di impresa si estrinsechi a diretto beneficio dell’ente socio.



In disparte la difficoltà di distinguere, talora, sul piano concreto, tra società che gestiscono servizi pubblici locali e società che rendono servizi strumentali alla pubblica amministrazione locale, detta qualificazione teleologica, nella problematica in esame, non appare tale da giustificare, nel delineato contesto normativo, una diversa modulazione delle regole di responsabilità patrimoniale, anche alla luce della richiamata sottoponibilità delle stesse società strumentali alle regole di diritto comune in forza del citato disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (cd. TUSP) (in argomento cfr. la deliberazione n. 56/2011 della Sezione regionale di controllo per la Liguria che, a fronte di una perdita evidenziata da una società interamente partecipata dal Comune, qualificata come società strumentale, ha reputato non ammissibile il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000).

Parimenti, non appare utilmente evocabile, in questo ambito, la previsione normativa di cui alla lett. e), comma 1, dell'art. 194 TUEL, con conseguente assorbimento delle valutazioni richieste al Collegio in ordine alla portata dell'obbligazione *de quo* e alla riconoscibilità anche del debito accessorio per interessi e rivalutazione monetaria: nella problematica in esame, infatti, l'oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio non consiste nel corrispettivo di beni e servizi, acquisiti dall'ente in violazione del normale *iter* giuscontabile, ma in un debito derivante da provvedimento giudiziario riguardante due parti, rispetto a cui non può che ribadirsi l'estraneità dell'ente socio in quanto diverso e autonomo soggetto di diritto rispetto alla società *in house*.

Dallo stesso enunciato normativo, peraltro, si ricavano le specifiche condizioni preliminari perché si possa procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in siffatta ipotesi, senza possibilità di alcuna interpretazione estensiva: una riguarda il tipo e la qualità della spesa (acquisizione di beni e servizi, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente) e l'altra attiene al fine a cui la stessa è diretta (espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale).

**2.4.** Esclusa, pertanto, l'applicazione dell'art. 194 TUEL, il sostegno finanziario, erogato da un ente locale ad un organismo partecipato per far fronte a propri debiti da contenzioso, appare inquadrabile nella fattispecie dell'accollo di debiti altrui che

l'Ente, pur non essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di deliberare, in via contrattuale, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 28/2011/PAR). Sotto il profilo contabile, in tale ipotesi, si dovrà procedere secondo le ordinarie procedure, disciplinate dall'art. 191 TUEL e, dunque, ad un previo stanziamento in bilancio, che assume valenza autorizzatoria.

Giova rimarcare, ad ogni buon fine, che il principio di economicità richiede che l'ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che supportano tale operazione contrattuale, tali da giustificare la perdita del beneficio del limite legale della responsabilità da parte della pubblica amministrazione.

È onere dell'ente locale, difatti, al di fuori delle fattispecie tipizzate dal Legislatore per cui sussiste il divieto assoluto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del TUSP), giustificare la sussistenza di un'utilità che possa ascrivere ad un interesse pubblico specifico e concreto (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 106/2017/PRNO, secondo cui *"Se l'ente decidesse -nella propria discrezionalità politica- di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, lo stesso dovrebbe evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell'operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria. Tale scelta, infatti, finirebbe inevitabilmente per costituire una rinuncia implicita al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all'art. 2325 cc"*).

Peraltro, l'interesse pubblico che giustifica l'utilizzo di risorse di bilancio non può consistere nella sola tutela dei creditori, pena la violazione della *par condicio creditorum*. Tale interesse pubblico deve, difatti, concretizzarsi in qualcosa di diverso e più specifico e la motivazione circa tale scelta, proprio perché comporta la rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti, impone, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 28/2011/PAR) che:

- si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l'operazione di assunzione del debito;

- si verifichi se le condizioni finanziarie dell'ente la permettono, effettuando, pertanto, una previa valutazione di sostenibilità finanziaria dell'operazione;
- si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità evidente per l'ente che la giustificano. Risulta, pertanto, essenziale un'ampia e puntuale motivazione a dimostrazione dell'esistenza o di una esigenza di carattere pubblico e superiore da soddisfare in termini indifferibili o quale espressione di una rinnovata capacità programmatica e gestoria dell'attività in sofferenza finanziaria che si rifletta in termini di economicità ed efficienza per risultati, comunque, sempre legati a necessità diffuse e mai per gestione di attività di rischio (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 157/2020/PAR).

Rispetto a tale ultimo punto, questa Sezione (vd. deliberazione n. 66/2018/PAR) sul contiguo tema del soccorso finanziario da parte di un ente locale nei confronti di una società partecipata in liquidazione, ha già affermato che *“L'ammissibilità di siffatta evenienza, quindi, anche a prescindere dalla aprioristica esclusione in astratto, quale ben potrebbe scaturire da una lettura rigorosa dei requisiti degli interventi in deroga ivi contemplati, appare affidata unicamente alla sussistenza in concreto di un fondamento motivazionale particolarmente solido ed idoneo a dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il miglior conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata. Si tratta di una dimostrazione che, pur non impossibile, è stata riconosciuta come valida in sede di controllo, ai fini di garantire la legittimità dei disposti finanziamenti di sostegno, in casi del tutto specifici richiamati in molti dei precedenti citati (ad esempio, se trattasi di finanziamenti finalizzati al necessario recupero al patrimonio comunale di beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società)”*.

Ancora, nella medesima prospettiva, è stato di recente ribadito (vd. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR) che *“in termini generali, un intervento del Comune volto ad assumere debiti della partecipata in liquidazione dovrà essere supportato da una congrua e analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni di razionalità, convenienza economica e sostenibilità finanziaria che lo possano eventualmente ed esaustivamente giustificare. Si tratta, all'evidenza, di una scelta di esclusiva*

*competenza del Comune, da esercitare alla stregua dei parametri emarginati nella giurisprudenza del giudice contabile”.*

2.5. Ciò posto, da ultimo si fa presente che ogni eventuale scelta che l’Ente intenderà adottare per la soluzione di problematiche gestionali connesse alle questioni di diritto qui trattate sarà rimessa alla sua esclusiva discrezionalità e responsabilità, non potendo, in sede consultiva, la Corte interferire né con l’attività gestoria dell’Amministrazione né con eventuali iniziative giudiziarie intraprese da altri Uffici della Corte e da altre Magistrature.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio *da remoto* del 17 febbraio 2021.

I MAGISTRATI ESTENSORI

IL PRESIDENTE

*Ottavio CALEO*

*Roberto BENEDETTI*

*Marinella COLUCCI*

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

*Aurelio Cristallo*